

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'UMBRIA

RICORRE

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, cod. fisc. 97015310580, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* Massimo Buconi, con sede in Roma, Via Garigliano n. 57, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto M. Bruni, cod. fisc. BRNLRT51C17D612G, del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso il suo recapito digitale all'indirizzo pec albertobruni@cnfpec.it, come da mandato in calce al presente atto;

contro

- **REGIONE UMBRIA** (80000130544), in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro-tempore*, con sede legale in Perugia, Corso Vannucci n. 96;

e nei confronti di

- **AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA A.T.C. PERUGIA 1** (90009370546), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Perugia, Via Del Nestore n. 1-bis;

- **CACCIA PESCA AMBIENTE UMBRIA** (91081830555), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Terni, Via del Lanificio;

- **ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 87 (pec: eps@pec.it);

- **EARTH**, cod. fisc. 97675350587, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Roma, Via Avidio Cassio n. 9 (pec earth@pec.earth-associazione.org);

per l'annullamento

previa sospensione cautelare degli effetti,

anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

della Delibera di Giunta Regionale n. 25 del 17 gennaio 2025 con la quale la Regione Umbria ha deciso di “sospendere, in attuazione dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n.

163/2025, a decorrere dall'adozione del presente atto, l'attività venatoria alle seguenti specie: tordo bottaccio, cesena, tordo sassello e beccaccia", nonché del documento istruttorio dichiarato parte integrante e sostanziale di detta deliberazione, in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

* * *

FATTO

La vicenda del calendario venatorio 2024-2025 della Regione Umbria è nota all'Ecc.mo TAR che si è già pronunciato con la sentenza, Sez. I, n. 670/2024 e che si riassume brevemente.

Le associazioni L.I.P.U. , W.W.F. Italia, L.A.V. E.T.S. ONLUS", ed E.N.P.A. ed L.N.D.C. avevano richiesto *"l'annullamento - previa sospensione in parte qua dell'efficacia nonché - in relazione al solo primo motivo di ricorso - previa concessione delle misure cautelari monocratiche ex art. 56, D. Lgs. n. 104/2010 a) della deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2024, n. 789, recante "Calendario venatorio stagione 2024/2025. Modifiche. Preadozione" (doc. 1);*

b) della deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2024, n. 717, recante "Calendario venatorio stagione 2024/2025 - precisazioni e adeguamento alle recenti modifiche alla L. 157/1992" (doc. 2);

c) della deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2024, n. 573, recante "Calendario venatorio stagione 2024/2025. Approvazione" (doc. 3);

d) della deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2024, n. 408, recante "Proposta di calendario venatorio stagione 2024-2025" (doc. 4);

limitatamente alle soli parti di cui ai motivi di gravame;

e) nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dalle ricorrenti, ove lesivi.

Con atto di intervento *ad opponendum* si costituivano l'Associazione Nazionale Libera Caccia, l'Associazione Caccia Pesca Ambiente Umbria, l'Unione Nazionale Enalcaccia

Pesca e Tiro Delegazione Regionale dell'Umbria nonchè la Federazione Italiana della Caccia.

A seguito del decreto emesso dall'Ill.mo Sig. Presidente - *inaudita altera parte* - in sede cautelare limitatamente al prelievo venatorio della specie tortora selvatica, veniva fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale del 24 settembre 2024, nel corso della quale, previo assenso delle parti, è stata preannunciata l'eventuale decisione nel merito.

Con sentenza n. 670/2024, l'Ecc.mo TAR ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per il resto lo ha respinto.

In data 29.11.2024 le associazioni ambientaliste/animaliste hanno proposto appello avverso la sentenza dell'Ecc.mo TAR n. 670/2024 chiedendone la sospensione cautelare quanto al termine del prelievo venatorio al 31 dicembre per il tordo bottaccio, al 9 gennaio per gli altri turdidi e al 30 dicembre 2024 per la beccaccia.

Il Consiglio di Stato – VI Sezione – rubricato l'appello al R.G. n. 8960/2024 ha fissato la Camera di Consiglio del 14.1.2025 per la discussione dell'istanza cautelare.

Le associazioni appellanti, ritenendo di non poter attendere quella data, in data 16 dicembre 2024 hanno depositato istanza di emissione di un provvedimento monocratico *inaudita altera parte*, accolto in data 17 dicembre 2024 e di poi confermato alla Camera di Consiglio collegiale del 14 gennaio 2025.

Nelle more delle due fasi cautelari dinanzi al Consiglio di Stato è peraltro intervenuta la Legge di Bilancio dello Stato n. 207 del 30 dicembre 2024, pubblicata nella GURI n. 305 del 31/12/2024 - Serie generale, entrata in vigore dal 1/1/2025, che con l'art. 1, comma 551, lettera d) ha modificato l'art. 18 della L. 157/92.

Il novellato art. 18:

- al comma 1 prevede espressamente che la caccia è autorizzata e legittimata per ciascuna intera annata venatoria dalla legge e non dal calendario venatorio;
- al comma 4 stabilisce che in caso di impugnazione del calendario venatorio "*qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il*

merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis (del medesimo articolo 18) e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo Calendario venatorio legittimamente applicato".

E' da sottolineare che, nelle more tra l'entrata in vigore della novella dell'art. 18, comma 4, L. 157/1992 e la Camera di Consiglio collegiale del 14.1.2025 dinanzi alla Sez. VI del Consiglio di Stato la Regione Umbria, in corretta e doverosa applicazione della legge, ha consentito la caccia ai turdidi e alla beccaccia a far tempo dal 1.1.2025 proprio perché intervenuta la sospensione del prelievo venatorio a dette specie migratorie con il provvedimento monocratico del Presidente della VI Sezione del Consiglio di Stato.

Senonché, clamorosamente violando la novella dell'art 18, comma 4, L. 157/1992 e persino contraddicendo le proprie tesi fatte valere dalla Regione dinanzi al Consiglio di Stato, con i provvedimenti qui impugnati la Regione Umbria ha deciso di "*sospendere, in attuazione dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 163/2025, a decorrere dall'adozione del presente atto, l'attività venatoria alle seguenti specie: tordo bottaccio, cesena, tordo sassello e beccaccia..*" (**doc. n. 1**).

I provvedimenti impugnati si appalesano illegittimi e lesivi per i seguenti

MOTIVI DI RICORSO

1) Violazione dell'art. 18, comma 4, L. 157/1992 come modificato dall'art. 1, comma 551, lettera d) della Legge n. 207/2024;

- Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione.

La Legge di Bilancio dello Stato n. 207 del 30 dicembre 2024, art. 1, comma 551, lettera d) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024 - Serie generale, ha novellato l'art. 18 della L. 157/1992.

In particolare per quanto qui interessa:

- il comma 1 stabilisce oggi espressamente che è la legge 157/1992, e non più il calendario venatorio, che *“legittima e autorizza l’esercizio venatorio per ciascuna intera annata venatoria”*.

- il comma 4 stabilisce che *“qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l’attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l’ultimo calendario venatorio legittimamente applicato”*.

Ne consegue che in forza delle disposizioni legislative entrate in vigore a far tempo dall’1.1.2025, proprio perché nella fattispecie è stata accolta la sospensione cautelare del calendario venatorio regionale 2024/2025 quanto alla chiusura della caccia ai turdidi e alla beccaccia, il prelievo di dette specie resta autorizzato e legittimato in forza della L. 157/1992 nel rispetto dei comma 1 e 1 bis fino alla definizione del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato con i limiti di prelievo e gli orari giornalieri stabiliti dallo stesso calendario venatorio che non sono stati oggetto di impugnativa.

In altri termini proprio l’esecuzione dell’ordinanza cautelare di sospensione del calendario venatorio 2024/2025, tra l’altro confermativa di una sospensione già in essere, imponeva alla Regione l’immediata e incondizionata applicazione dell’art. 1, comma 551, lettera d) – cioè della norma del novello art. 18, comma 4, L. 157/1992 – che impedisce l’interruzione dell’attività venatoria che resta autorizzata e legittimata dalla legge e non dal calendario venatorio che è l’atto amministrativo i cui effetti sono stati sospesi in sede giudiziaria.

In altri termini la sospensione del calendario venatorio, non essendo più l’atto autorizzativo della caccia, non ne può determinare l’interruzione.

E’ questa del resto la tesi che la Regione Umbria, con forza, ha sostenuto nei propri scritti difensivi predisposti in vista della Camera di Consiglio del 14.1.2025 dinanzi alla Sez. VI del Consiglio di Stato (**doc. n. 2**).

Appare dunque palese la violazione di legge che affligge i provvedimenti qui impugnati.

*** * ***

2) Ulteriore violazione dell'art. 18, comma 4, L. 157/1992 come modificato dall'art. 1, comma 551, lettera d) della Legge n. 207/2024;

- Ulteriore eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione.

Come già evidenziato, a seguito della richiesta delle associazioni ambientaliste/animaliste appellanti, il Presidente della Sez. VI del Consiglio di Stato, con proprio decreto monocratico del 17.1.2025 *“Accoglie e per l'effetto sospende la sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti di cui in parte motiva (ossia solo per i turdidi e la beccaccia e più precisamente con il termine finale indicato in parte motiva al 31 dicembre per il tordo bottaccio; al 9 gennaio per gli altri turdidi; al 30 dicembre 2024 per la beccaccia) respinge per il resto. Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 14 gennaio 2025. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti”*.

Successivamente a detto provvedimento monocratico è entrata in vigore la novella dell'art. 18, comma 4, L. 157/1992 di cui la Regione Umbria prendeva doverosamente atto e conseguentemente consentiva a far tempo dall'1.1.2025 la continuazione dell'esercizio venatorio autorizzato e legittimato per legge.

Tale comportamento della Regione Umbria ha ingenerato nella comunità venatoria, intesa nel suo complesso e cioè nei cacciatori e negli operatori le cui iniziative imprenditoriali e commerciali sono legate all'intero indotto caccia, il legittimo affidamento e il diritto riconosciuto dal Legislatore nazionale di poter proseguire l'attività seppure nel rispetto dei commi 1 e 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992.

E' fin troppo noto che il principio dell'affidamento è principio fondamentale del diritto finalizzato a garantire l'equilibrio dei rapporti giuridici e a tutelare le legittime aspettative dei soggetti destinatari delle norme di diritto.

Affidamento che *a fortiori* nella fattispecie era rafforzato dall'atteggiamento processuale assunto dalla Regione Umbria dinanzi alla Sez. VI del Consiglio di Stato laddove in vista della Camera di Consiglio del 14.1.2025 i relativi scritti hanno propugnato la tesi, corretta, della immediata efficacia della novella dell'art. 18, comma 4, L. 157/1992.

Ne deriva che gli atti qui impugnati, oltre che porsi in palese violazione della norma nazionale, si appalesano del tutto illogici, contraddittori e immotivati.

*** * ***

3) Ulteriore eccesso di potere per sviamento.

- Eccesso di potere per falsità dei presupposti, contraddittorietà, difetto assoluto di motivazione.

Gli atti qui impugnati muovono da un falso presupposto e cioè che "*Con Ordinanza n. 163/2025 del 15/01/2025 il Consiglio di Stato ha confermato la sospensiva pur prendendo atto della sopracitata modifica normativa intervenuta con L. n. 207/2024.*"

Esattamente il contrario.

Infatti l'ordinanza cautelare della Sez. VI del Consiglio di Stato 15.12.2025 n. 189 espressamente afferma che "*gli effetti della normativa sopravvenuta nella vigente dedotta in giudizio prima della valutazione operata dagli organi preposti all'applicazione, esorbitano, allo stato, dall'oggetto del presente sindacato di legittimità*".

Sicché la VI Sezione del Consiglio di Stato non si è data carico della sopravvenuta modifica dell'art. 18, comma 4, L. 157/1992 giacché questa esorbita dal *thema decidendum* cristallizzato con l'impugnativa del calendario venatorio 2024/2025.

Il che peraltro non legittimava la Regione a violare clamorosamente la norma - sopravvenuta al *thema decidendum* - di immediata applicazione, come sostenuto dalla stessa Regione nei propri scritti difensivi dinanzi al Consiglio di Stato.

Correttamente il Consiglio di Stato ha giudicato sulla domanda incardinata processualmente nel 2024, dato che, in ottemperanza al principio di corrispondenza tra il

chiesto ed il pronunciato, non avrebbe potuto andare oltre (art. 112 c.p.c. richiamato dall'art. 39 c.p.a.).

La Regione Umbria ha ritenuto di giustificare la determinazione qui impugnata sostenendo che *“A fronte dell'ultimo pronunciamento del Consiglio di Stato e tenuta in prioritaria considerazione, nella valutazione degli interessi pubblici in gioco, la valenza ambientale della disciplina, si ritiene di dovere dare seguito a quanto disposto con l'Ordinanza n. 163/2025, sospendendo, in attesa di ulteriori approfondimenti, l'attività venatoria alle seguenti specie: tordo bottaccio, cesena, tordo sassello e beccaccia a decorrere dall'adozione del presente atto”*.

In tal modo la Regione Umbria, laddove ha ritenuto di essere legittimata a tenere *“in prioritaria considerazione, nella valutazione degli interessi pubblici in gioco, la valenza ambientale della disciplina”* ha inteso in realtà sostituirsi alla valutazione operata dal Legislatore statale, cui spetta in esclusiva la materia dell'ambiente, che con la novella dell'art. 18, comma 4, L. 157/1992 ha ritenuto di consentire temporaneamente la prosecuzione dell'attività venatoria, autorizzata e legittimata per legge, anche in caso di sospensione del calendario venatorio ponendo, a tutela della conservazione delle specie di fauna selvatica, i limiti imposti dai commi 1 e 1 bis dello stesso art. 18.

Alla Regione Umbria non spettava alcuna valutazione di merito in ordine alla prosecuzione dell'attività venatoria a malgrado la sospensione del calendario venatorio quanto alla chiusura della caccia ai turdidi e alla beccaccia, ma solo il doveroso obbligo di applicare la norma sopravvenuta agli atti impugnati i soli a conformare l'attività giurisdizionale e a delineare l'ambito del contenzioso.

Ne' può sottacersi che l'aver preteso la Regione Umbria di sospendere l'attività venatoria, tenuta *“in prioritaria considerazione, nella valutazione degli interessi pubblici in gioco, la valenza ambientale della disciplina”*, si risolve a ben vedere in una motivazione *“di facciata”* senza alcuna indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che avrebbero consentito la decisione, in relazione semmai alle risultanze di una istruttoria che

invece, per ammissione della stessa Regione, non è stata effettuata, dato che si rinvia, con inammissibile indeterminatezza, a futuri quanto ipotetici "*ulteriori approfondimenti*" dei quali non sono specificati i limiti temporali che invece dovevano essere specificamente stabiliti visto che l'attività venatoria cessa comunque per legge il 30 gennaio 2025.

Questa apparente motivazione non esplicita in modo chiaro ed intellegibile l'*iter* logico giuridico che ha portato la Regione Umbria, nell'assumere l'impugnata decisione, a violare la chiara disposizione di cui all'art. 18, comma 4, L. 157/1992 in vigore a far tempo dall'1.1.2025, tantomeno considerando che l'ordinanza cautelare del 15.1.2025 della Sez. VI del Consiglio di Stato non ha apportato alcuna modifica al provvedimento monocratico presidenziale del 17.12.2024

La motivazione - ed anche la relativa istruttoria - avrebbero dovuto chiarire perchè, a fronte di una norma nazionale come quella sopravvenuta che autorizza e legittima la caccia nonostante la sospensione del calendario venatorio, la Regione Umbria, dopo averne fatto inizialmente applicazione, decideva poi di disattenderla a far tempo dal 17.1.2025 a malgrado che l'ordinanza collegiale della Sez. VI 15.1.2025 n. 163 abbia confermato il decreto presidenziale monocratico 17.12.2024.

* * *

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni juris* risulta evidente dalle censure che precedono e dalla clamorosa violazione di legge in cui è incorsa, del tutto immotivatamente e contraddittoriamente, la Giunta Regionale dell'Umbria.

Quanto al *periculum in mora* e all'urgenza di ottenere una misura cautelare che ripristini con immediatezza il disposto normativo di cui all'art. 18, comma 4, L. 157/1992, valga evidenziare che l'attività venatoria è autorizzata e legittimata dalla legge non oltre il 30 gennaio 2025, nel rispetto del comma 1 bis, in forza del comma 1 la cui legittimità costituzionale è anche di recente riconosciuta (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, 7.10.2024 n. 2583 confermata da Cons. Stato, Sez. VI, ord. 6.12.2024 n. 4665; TAR Emilia

Romagna-Bologna, Sez. I, 26.9.2024 n. 307 confermata da Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 4666 del 6.12.2024; TGA-Trento 30.9.2024 n. 144) e in ordine al quale non è mai stata aperta da parte della Commissione Europea alcuna procedura di infrazione.

Sussiste la paritaria esigenza, valutata dal Legislatore nazionale, di garantire il controllato esercizio dell'attività venatoria, anche in caso di sospensione del calendario venatorio, quale attività sportivo/motoria espressione di libertà individuale (art. 13 Cost.) svolta a tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi (art. 9, comma 3, Cost.), per il benessere della persona (art. 33 Cost), e che promuove l'iniziativa economica (art. 42 Cost).

Non senza tralasciare, allorquando si tratta di tutela degli animali, di considerare che tra questi sono da ricomprendere anche gli oltre 100.000 cani da caccia presenti in Italia (cani da ferma, da cerca, da riporto etc...) cui la sospensione, anche temporanea, della caccia arrecherebbe sofferenze psicofisiche irreparabili.

Non è dato dunque violare tale esigenza garantistica soprattutto in considerazione che la novella dell'art. 18, comma 4, L. 157/1992 consente l'esercizio venatorio nel rispetto del comma 1 bis e dunque si pone a tutela delle specie migratorie.

Ne' si dica che la sospensione della caccia per soli 10 giorni sia di per se' irrilevante giacché comunque violerebbe la disposizione di legge e inciderebbe irreparabilmente su tutta la comunità venatoria intesa nel suo complesso quale espressione di libertà individuale e di tutela del benessere psicofisico delle persone che la esercitano e al contempo dell'iniziativa economica di coloro che improntano la propria attività commerciale e imprenditoriale su prodotti destinati all'attività venatoria senza per converso alcun pericolo per la conservazione delle specie migratorie tutelate dal disposto del comma 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992.

Tanto più considerando che l'approfondito esame della fattispecie che ha condotto l'Ecc.mo TAR a ritenere legittimo il calendario venatorio dell'Umbria 2024/2025 non può essere superato da una pronuncia cautelare che si caratterizza per la sua approssimazione e

che si pone in stridente contrasto con le più aggiornate risultanze scientifiche dalle quali emerge che l'inizio della migrazione prenunziale della beccaccia si colloca non prima del mese di marzo come riconosciuto espressamente anche dalla Commissione Europea e che la migrazione prenunziale dei turdidi non ha inizio prima del mese di febbraio.

P.Q.M.

si confida che l'Ecc.mo TAR voglia accogliere il presente ricorso, previo accoglimento dell'istanza cautelare.

Con ogni conseguenza di ragione di ragione e di legge e con vittoria di spese e onorari del giudizio.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato dovuto è pari a € 650,00.

Con ossequio.

Firenze-Perugia, 20 gennaio 2025

Avv. Alberto M. Bruni

*** * ***

ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE

EX ART. 56 C.P.A.

Ill.mo Sig. Presidente, per tutto quanto sopra esposto il *fumus boni juris* è di palmare evidenza ed il *periculum in mora* è tale per cui non vi è, allo stato, la possibilità di attendere la prima Camera di Consiglio utile per la trattazione della istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. in quanto questa non può essere tenuta prima del 30 gennaio 2025 e cioè prima del termine dell'attività venatoria come stabilito dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992.

L'interesse primario del quale Le si richiede immediata tutela è il rispetto della legge da parte della Regione Umbria e il rispetto di quell'equilibrio tra interessi contrapposti, tutti costituzionalmente garantiti, che il Legislatore nazionale ha voluto garantire con la novella dell'art. 18, commi 1 e 4, L. 157/1992.

Per quanto sopra si confida che la S.V. Ill.ma voglia concedere la sospensione degli effetti degli atti impugnati con proprio provvedimento monocratico ex art. 56 c.p.a. ad evitare che un mero atto amministrativo quale la delibera della Giunta Regionale 17.1.2025 n. 25 possa paralizzare la novella dell'art. 18, comma 4, L. 157/1992.

Con ossequio.

Firenze-Perugia, 20 gennaio 2025

Avv. Alberto M. Bruni